CAMERA DEI DEPUTATI N. 3351

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCA, LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, BRESCIA, MARZANA, DI BENEDETTO, CHIMIENTI, D'UVA

Disposizioni in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione

Presentata il 7 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La valutazione scolastica è da sempre un argomento che, quando affrontato, scatena accesi dibattiti che spesso risentono di posizioni ideologiche preconcette e di esperienze personali. Eppure lo studio dei sistemi e dei processi valutativi, cioè la docimologia, negli ultimi decenni ha ormai prodotto una letteratura molto vasta grazie al contributo di studio impegnati ad affrontare l'argomento con sempre maggiore rigore scientifico.

È ormai ampiamente condiviso che la valutazione scolastica, contrariamente a quanto si credesse in passato, sia un momento fondamentale dello stesso processo di apprendimento e non la semplice misurazione di esso. La valutazione può agevolare, o danneggiare, l'evoluzione cognitiva, ma anche umana e sociale di un alunno, può stimolare, od ostacolare, l'apprendimento: è il concetto di valutazione formativa, che si pone come obiettivo il miglioramento del processo formativo stesso, e non solo la misurazione dei risultati raggiunti, obiettivo esclusivo invece della valutazione sommativa.

Eppure non sempre i dibattiti che si sono svolti negli ultimi anni intorno a questo argomento hanno tenuto conto di tali considerazioni; anche le ultime decisioni politiche in materia sembrano essere state guidate più da furori ideologici che da solide argomentazioni scientifiche e pedagogiche.

Questa proposta di legge cerca di affrontare l'argomento in maniera laica e con una forte motivazione pedagogica e si

pone come obiettivo quello di adeguare la valutazione della scuola italiana alle più fondate teorie docimologiche, facendo tesoro di quanto accaduto nelle scuole italiane dopo l'adozione dell'attuale sistema valutativo.

In seguito all'approvazione del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è stata reintrodotta nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, dopo circa trenta anni, la valutazione del rendimento scolastico espressa in decimi. Questo approccio presenta numerose criticità, sia sul piano teorico che su quello della prassi scolastica; la valutazione numerica, infatti, si presta molto di più alla funzione sommativa che non a quella formativa e dunque non contribuisce a stimolare un apprendimento significativo, ma favorisce dinamiche competitive tra gli alunni e un utilizzo, da parte dei docenti, distorto degli strumenti valutativi, piegati prevalentemente a una logica premiale o sanzionatoria.

Queste analisi sono fondate in particolare se consideriamo il primo ciclo di istruzione, cioè la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, dove il ritorno al metodo dei voti espressi in decimi ha manifestato le maggiori criticità e l'inadeguatezza a rispondere alle principali funzioni degli strumenti valutativi. Per questo motivo la presente proposta di legge prevede, nella scuola del primo ciclo di istruzione, la reintroduzione dei giudizi, i quali indubbiamente meglio si prestano a un approccio formativo della valutazione.

Si propone, altresì, una modifica dei criteri da adottare per il passaggio alla classe successiva, per l'ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo, nonché per la valutazione della prova di esame e del comportamento dell'alunno. In tutti questi casi la presente proposta di legge prevede che la decisione venga affidata esclusivamente alla deliberazione del consiglio di classe, superando in tal modo la rigidità dell'attuale sistema ancorato essenzialmente a calcoli matematici e a medie aritmetiche. Viene ripristinata, dunque la collegialità della valutazione in momenti particolarmente delicati per il percorso formativo di uno studente; la normativa vigente, oltretutto, è stata di fatto superata nella pratica, ad esempio nella scuola secondaria di primo grado, dove talvolta i docenti decidono di modificare i voti per impedire che la rigida previsione normativa obblighi il consiglio di classe a non deliberare la promozione dell'alunno.

Per quanto riguarda l'esame conclusivo del primo ciclo, il vecchio esame di terza media, il giudizio complessivo finale sarà deciso autonomamente dal consiglio di classe prendendo in considerazione, senza la previsione di rigidi calcoli matematici, il percorso scolastico dell'alunno e le prove d'esame, a esclusione della prova regionale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI): la sua introduzione tra le prove di esame, infatti, da una parte ha sedimentato ancora di più nella scuola italiana l'idea della valutazione sommativa a scapito di quella formativa e, dall'altra, ha dato vita a dinamiche distorsive, come le esercitazioni meccaniche sui *quiz*, che ne hanno di fatto alterato la ragione d'essere. L'esclusione della prova di esame, dunque, rinvigorirebbe l'originaria identità della prova dell'INVALSI in quanto strumento diagnostico, al servizio di studenti e di docenti, finalizzato al miglioramento del processo formativo e non alla sua mera e asettica misurazione.

Viene infine ribadita l'importanza della certificazione delle competenze nella valutazione complessiva dell'alunno, facendo tesoro anche delle esperienze di questi primi anni di vita del documento e del dibattito che si è generato. È previsto innanzitutto un suo maggiore utilizzo nelle scuole: non più soltanto alla fine del ciclo di studi, ma anche negli anni intermedi. È anche prevista l'adozione di un modello unico nazionale, con l'utilizzo di quattro indicatori del livello posseduto dagli alunni. Questi due interventi hanno un duplice obiettivo: da una parte dare un energico impulso alla didattica per competenze, dall'altra fornire ai docenti e alle

scuole uno strumento e delle linee guida uniformi in tutto il Paese.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sul citato decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, modificando le disposizioni relative alla valutazione del comportamento e del rendimento scolastico degli studenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado. In particolare, si ripristina la valutazione effettuata mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo) e si affida la valutazione stessa esclusivamente alla deliberazione del consiglio di classe. Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, deve essere deliberata dal consiglio di classe con la maggioranza qualificata di due terzi. Inoltre è ribadita l'importanza della certificazione delle competenze nella valutazione complessiva dell'alunno, prevedendone l'utilizzo non più soltanto alla fine del ciclo di studi, ma anche negli anni intermedi; è altresì prevista l'adozione di un modello unico nazionale, con l'utilizzo di quattro indicatori del livello posseduto dagli alunni.

L'articolo 2 interviene sul comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, disponendo che l'esito dello stesso sia deliberato, a maggioranza dei due terzi, dal consiglio di classe, e che la valutazione sia espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo, ovvero non licenziato in caso di esito negativo).

L'articolo 3 prevede che il Governo apporti le necessarie modifiche al regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, ai fini del coordinamento delle norme sulla valutazione degli studenti con le disposizioni della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

—

1. Al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione dei seguenti giudizi sintetici: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo; nelle scuole secondarie di secondo grado è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo »;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Dall'anno scolastico 2016/2017, nella scuola primaria la valutazione pe-

riodica e annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione dei seguenti giudizi sintetici: non sufficiente, buono, distinto e ottimo. La certificazione delle competenze al termine della scuola è effettuata sulla base di un apposito modello stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che prevede i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio e avanzato. Nelle classi intermedie è rilasciata un'attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze sono illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Dall'anno scolastico 2016/2017, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione dei seguenti giudizi sintetici: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado è effettuata sulla base di un apposito modello stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che prevede i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio e avanzato. Nelle classi intermedie è rilasciata un'attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive o all'esame di Stato a conclusione del ciclo è deliberata, a maggioranza dei due terzi, dal consiglio di classe ».

ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« *4*. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dell'alunno effettuata con i seguenti giudizi sintetici: sufficiente, buono, distinto e ottimo. In caso di esito negativo il giudizio è quello di "non licenziato" ».

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge, in particolare apportando le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) abrogare il comma 2;

2) al comma 3, sostituire le parole da: « la valutazione » fino a: « decimi » con le seguenti: « il giudizio sintetico »;

3) al comma 5, sostituire la parola: « voto » con la seguente: « giudizio »;

4) sostituire il comma 8 con il seguente:

« *8*. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8,

comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti titolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con i seguenti giudizi sintetici: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo, espressi collegialmente ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il giudizio è illustrato con specifica nota ed è riportato nel documento di valutazione »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, sostituire le parole: « commi 4-*bis* e 4-*ter* » con le seguenti: « comma 4-*bis* »;

2) sostituire il comma 2 con il seguente:

« *2*. L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza dei due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze »;

3) abrogare il comma 4;

4) sostituire il comma 6 con il seguente:

« *6*. All'esito dell'esame di Stato, che è espresso con il giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove di esame. La certificazione delle competenze concorre alla valutazione complessiva dell'alunno da parte del consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato »;

5) al comma 7, sopprimere le parole: « , ivi compresa la prova di cui al comma 4 »;

6) abrogare il comma 8;

c) al comma 2 dell'articolo 9, sopprimere le parole: « , comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ».

2. Il comma 4-*ter* dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica

17PDL0038500